



Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DM. n. del

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REG DECRETI
Prot: **0000149-12/04/2013-**
REGISTRAZIONE

- VISTO** il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTA** la legge 2 ottobre 1991, n. 316 (G.U. n. 237 del 9.10.1991), recante disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo;
- VISTA** la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (G.U. n. 303 del 28.12.1993 – Supplemento ordinario), recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" ed in particolare l'articolo 10 (*Prezzi e tariffe*), comma 12;
- VISTA** la direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
- VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
- VISTA** la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997" ed in particolare gli articoli 1 e 24, nonché l'allegato A;
- VISTO** il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 (G.U. n. 28 del 4 febbraio 1999 – Supplemento ordinario), di attuazione della citata direttiva 96/67/CE sul libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, ed in particolare l'articolo 19 – *tariffe*

ur
Leloni

che stabilisce che, <nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'ENAC, in conformità delle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1991, n. 316>;

- VISTA la nota prot. 0166354/EAN dell'ENAC del 23 dicembre 2011, con la quale l'Ente, in relazione all'esigenza di ridefinire le tariffe di handling, da applicare presso lo scalo di Grosseto, per lo svolgimento dei servizi finalizzati a fornire assistenza a terra agli utenti dell'aeroporto, ha chiesto alla Società SEAM S.p.A. le informazioni di natura sia tecnica che economica, unitamente al bilancio di esercizio 2010, relative alle attività in argomento;
- VISTA la nota prot. 0031647-P del 15 marzo 2013, con cui l'Ente ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria per la definizione delle tariffe dei servizi di assistenza a terra da applicare presso lo scalo di Grosseto, trattandosi di attività espletate dalla società SEAM in regime di monopolio;
- VISTO il tariffario in vigore per la prestazione dei servizi handling presso lo scalo (assistenza: amministrativa, passeggeri, bagagli, operazioni in pista, pulizia e servizi di scalo, operazioni aeree e gestione degli equipaggi, ristorazione e catering) trasmesso dalla società SEAM S.p.a.;
- CONSIDERATO che dall'analisi svolta dall'Ente, il corrispettivo in esame, scaturente dal rapporto fra i costi consuntivi 2011 ed il tonnellaggio servito 2012, risulta determinato in Euro 24,42/tonnellata servita;
- VISTO altresì, il documento prodotto per via telematica dall'ENAC in data 20 marzo 2013, corredato di un prospetto di riepilogo dei costi ascrivibili all'attività di handling, riferiti all'esercizio 2011, che conferma il costo complessivo già quantificato dall'Ente in € 249.419,70 e quindi l'importo del corrispettivo determinato in € 24,42/tons servita;
- CONSIDERATO che l'ENAC ha provveduto all'accertamento dei costi sostenuti dalla Società per l'espletamento delle suddette attività, verificando la congruità, la pertinenza e l'ammissibilità degli stessi ai fini tariffari;
- CONSIDERATO che, il tariffario vigente, ormai datato, è stato approvato dal Ministero dei trasporti – Direzione Generale Aviazione Civile - in data 31 luglio 1996 e prevede l'applicazione di un corrispettivo per le prestazioni di assistenza a terra differenziato per aviazione generale e commerciale. In particolare, per l'aviazione commerciale il suddetto corrispettivo risulta articolato in "nazionale" ed "internazionale" (*UE ed Extra UE*);
- CONSIDERATO altresì, che il tariffario in vigore prevede anche una serie di corrispettivi per la prestazione di ulteriori servizi "a richiesta", molti dei quali non propriamente configurabili come attività di assistenza a terra;

CONSIDERATO inoltre, che indipendentemente dall'origine del volo (*Nazionale, UE, Extra UE*) le infrastrutture dedicate all'handling e la tipologia di attività di assistenza a terra prestate sono sostanzialmente analoghe per tutti i voli serviti;

RITENUTA la necessità di provvedere all'approvazione del suddetto corrispettivo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente;

DECRETA

Art. 1

In ottemperanza al disposto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 18/1999, è approvata la tariffa unica per il corrispettivo handling, pari ad Euro 24,42/tonnellata servita, da applicare presso lo scalo di Grosseto, per lo svolgimento dei servizi finalizzati a fornire assistenza a terra all'utenza aeroportuale.

Art. 2

La tariffa di cui all'articolo 1 è inclusiva dei seguenti servizi:

- il marshalling (guida dell'aereo all'arrivo e alla partenza);
- la messa e rimozione tacchi;
- l'assistenza al parcheggio dell'aeromobile e la fornitura dei mezzi appropriati (scale, nastri portabagagli, trattori con operatore e carrelli);
- l'assistenza amministrativa a terra e la supervisione prima, durante e dopo il volo (il controllo del caricamento, dei messaggi e delle telecomunicazioni);
- l'assistenza ai passeggeri in partenza, in arrivo ed in transito (controllo dei biglietti, dei documenti di viaggio, accettazione passeggeri, presa in consegna dei bagagli da stiva e loro trasporto fino ai sistemi di smistamento, lost and found, etc.);
- l'assistenza bagagli;
- l'assistenza all'avviamento dell'aereo (fornitura GPU per la prima 1/2H).

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione che avverrà, in conformità all'articolo 32 della legge n. 69/2009, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Roma li,

IL VICE MINISTRO

Marlo Ciaccia

